



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N° 14 / 2025

OGGETTO: Vendite di fine stagione - saldi invernali e estivi 2026.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'articolo 15 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'Art. 4, comma 4, della L. 15 Marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "Vendite straordinarie", e ss.mm.ii.;
- l'articolo 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114", e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA ALTRESÌ la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale viene indicata la data di inizio delle vendite di fine stagione individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania (qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato);
- il primo sabato del mese di luglio.

VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio, prot. n. 19016/A2009C del 14/11/2025, assunta al Protocollo del Comune N. 12221/2025 del 17/11/2025 con la quale viene comunicato ai Comuni che

- le date di inizio delle vendite di fine stagione decorreranno:
per i saldi invernali: **3 gennaio 2026**
per i saldi estivi: **4 luglio 2026**
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata e che l'esercente è vincolato al rispetto dei periodi individuati dal Comune e sanzionabile ai sensi della legge, in caso di violazione;

CONSIDERATO CHE per consuetudine consolidata nel tempo, in questo Comune il periodo della vendita di fine stagione si è sempre svolto in un'unica scansione per la durata massima consentita dalla normativa, per cui non si ravvisa la necessità di modificare l'abitudine acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

VISTO il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

ORDINA

di fissare l'inizio del periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2026

per i saldi invernali: **3 gennaio 2026**

per i saldi estivi: **4 luglio 2026**

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.R. 12/12/1999, n° 28 e ss.mm.ii.:

a) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, senza obbligo di comunicazione al Comune;

b) nei trenta giorni antecedenti la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi od oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

c) nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento o fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto (art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114). L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 Me ss.mm.ii..

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore.

INFORMA CHE

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (saldi) sono sanzionate ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e ss.mm.ii..

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Per quanto di interesse di terzi, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Vicoforte, 24 novembre 2025

IL SINDACO
F.to Gasco Gian Pietro